

DELIBERA N. 152/12/CSP
ARCHIVIAZIONE
ALLA SOCIETA' TELEIDEA SRL (EMITTENTE TELEVISIVA LOCALE
TELEIDEA)
PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 38,COMMA 9, DEL DECRETO
LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005,N. 177, INTEGRATO DAL DECRETO
LEGISLATIVO 44/10

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del giorno 25 maggio 2012;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 31 luglio 1997, n. 177;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 recante *Testo Unico della radiotelevisione*, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 7 settembre 2005, n. 208 – Supplemento Ordinario n. 150/L, come successivamente modificato ed integrato in particolare dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante *Attuazione della direttiva 2007/65/CE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive*, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 29 marzo 2010, n. 73;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 30 novembre 1981, n. 329 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il *Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*, approvato con delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la legge della Regione Toscana del 25 giugno 2002, n.22, recante "Istituzione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni – Co.re.com.";

VISTA la delibera 52/99/CONS recante *Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati regionali per le comunicazioni*;

VISTA la delibera 53/99/CONS recante *Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delegabili ai Comitati regionali per le comunicazioni e successive integrazioni*;

VISTO l'accordo quadro del 25 giugno 2003 e successive modifiche tra l'Autorità, la Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome e la Conferenza dei presidenti dell'assemblea dei consigli regionali e delle province autonome;

VISTA la delibera 632/07/CONS del 12 dicembre 2007 recante *Approvazione delle linee guida relative all'attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell'emittenza radiotelevisiva locale*;

VISTA la delibera 444/08/CONS recante *Approvazione accordo quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome*;

VISTO l'atto Cont 46/2011 del Corecom Toscana datato 28 dicembre 2011, con cui ha contestato alla società TELEIDEA SRL, con sede legale in via Tevere n. 4, Chianciano Terme- Siena, esercente l'emittente televisiva locale *Teleidea*, la violazione dell'articolo 38, comma 9, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, per il superamento dei valori di affollamento pubblicitario in due fasce orarie dal 6 settembre 2010 al 12 settembre 2010;

RILEVATO che la società ha richiesto audizione e inviato memorie difensive in data 9 febbraio 2012 nelle quali giustifica uno dei due affollamenti dovuto ad una eccessiva durata della sovrimpressionazione del logo "Kimos";

RILEVATO che il Corecom Toscana, con propria nota prot. n. 20824 del 3 maggio 2012, ha proposto la comminazione della sanzione amministrativa minima prevista per la violazione dell'articolo 38, comma 9, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, per il superamento dei valori di affollamento pubblicitario sull'emittente televisiva locale *Teleidea*, esercita dalla società TELEIDEA SRL;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 38, comma 9, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177: *< La trasmissione di messaggi pubblicitari televisivi da parte delle emittenti, anche analogiche, operanti in ambito locale non può eccedere il 25 per cento di ogni ora e di ogni giorno di programmazione. Un'eventuale eccedenza, comunque non superiore al 2 per cento nel corso di un'ora, deve essere recuperata nell'ora antecedente o successiva >* ;

RILEVATO che dalla documentazione versata in atti si riscontra che i valori di affollamento riportati nell'atto di contestazione del Corecom non risultano conformi al

criterio adottato dall’Autorità, nella riunione della Commissione per i servizi e prodotti del 6 giugno 2007, consistente nella detrazione di 10/25 di secondo per ciascuno degli spot trasmessi nell’ora, per tener conto dell’interposizione dei *frames neri* (nero colore) nei break, pari a cinque in testa e cinque in coda ad ogni singolo spot, come peraltro dichiarato dallo stesso Corecom, che ritiene che ciò non infici la validità dell’atto di contestazione e aggiungendo che se l’Autorità lo ritiene necessario può ricalcolarsi tutti i valori di affollamento secondo le proprie regole, anche perché, nelle memorie difensive presentate dalla società, non è stato mosso alcun rilievo in merito al metodo di calcolo applicato;

RITENUTO per l’effetto, erroneo l’accertamento di violazione posta alla base della contestazione che ha dato avvio al procedimento sanzionatorio in questione;

RITENUTO, pertanto, di non poter dare ulteriore corso al procedimento per non conformità dei valori di affollamento pubblicitario orario calcolati in base ai criteri adottati da questa Autorità, in violazione dell’articolo 38, comma 9, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, integrato dal decreto legislativo n. 44 del 2010;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione servizi media;

UDITA la relazione dei Commissari Michele Lauria e Antonio Martusciello, relatori ai sensi dell’articolo 29 del *Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità*;

DELIBERA

L’archiviazione del procedimento istruito dal CORECOM TOSCANA di nei confronti della Società TELEIDEA SRL, con sede legale in via Tevere n. 4, 53042 Chianciano Terme- Siena, esercente l’emittente televisiva locale *Teleidea*, per non luogo a procedere.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma 25 maggio 2012

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Michele Lauria

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL Vice SEGRETARIO GENERALE
Antonio Perrucci